

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1031

DEL 13/03/2014

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale.” - Rigetto ricorso gerarchico della A.T.I. Alter-Agro.**

## Il Direttore Generale

**VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

**VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

**VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

**VISTO** il P.S.R. 2007-2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale”;

**PREMESSO** che il 15/10/2013 la A.T.I. Alter-Agro presentava domanda di adesione alla misura 124 del PSR 2007-2013;

**PREMESSO** che, ai sensi del paragrafo 14.c del bando di riferimento, l'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli invitava la Ditta a far pervenire documentazione integrativa entro un termine massimo di 10 giorni,

pena l'esclusione dal finanziamento e il conseguente avvio del procedimento di archiviazione. La richiesta veniva inoltrata con raccomandata a.r., ricevuta dal Sig. Luca Fadda, titolare della omonima ditta capofila, il 24/06/2013 (nota prot. ARGEA n. 46765 del 21/06/2013);

**PREMESSO** che la Ditta presentava la documentazione richiesta il 09/07/2013, anziché entro il giorno 08/07/2013. Pertanto, essa veniva inserita nell'elenco delle domande escluse non finanziabili, approvato con determinazione n. 3553 del 05/08/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli;

**PREMESSO** che l'esclusione veniva impugnata dalla Alter-Agro, in persona del Sig. Luca Fadda, con ricorso gerarchico pervenuto il 13/09/2013. Nel ricorso si adduceva la violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90. In particolare, adduceva che: **1)** il termine di dieci giorni deve intendersi rispettato con l'invio delle osservazioni entro tale data; **2)** l'art. 14 c del bando non commina alcuna sanzione per la produzione della della documentazione integrativa oltre il termine. Secondo la ditta si tratterebbe, quindi, di un termine ordinatorio. Tale interpretazione sarebbe confermata da una sentenza del TAR Campania (Sez. III, 23/02/2006- 04/05/2006, n. 3963), secondo la quale "*L'art. 10-bis L. n. 241/1990 non qualifica come perentorio il termine di dieci giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni da parte dell'istante (omissis); né tale perentorietà, in assenza di prescrizione di legge, può essere definita o imposta unilateralmente dall'amministrazione*"; **3)** la richiesta di integrazione riguardava "*atti che necessitavano l'effettuazione di approfondimenti fattuali o addirittura tecnici, con ulteriore onere di rivolgersi a periti per verificare i dati tecnici enunciati dall'amministrazione, tra i quali alcuni di pertinenza di pubbliche amministrazioni*"; **4)** il termine di dieci giorni è posto nell'interesse del privato. Pertanto, l'amministrazione deve accettare e valutare anche le osservazioni pervenute in ritardo, purché antecedenti all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento; **5)** non è ammissibile la sopravvalutazione del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1031

DEL 13/03/2014

rispetto della *par condicio* degli istanti dal momento che le risorse disponibili sono sufficienti al finanziamento di tutte le domande.

Per le ragioni sopra enunciate, il Ricorrente chiedeva la riforma e/o annullamento del provvedimento impugnato;

**RILEVATO** che non corrisponde al vero l'asserzione del Ricorrente di aver ricevuto la richiesta di integrazioni il 04/07/2013. Infatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata riporta ben visibile la data di ricevimento del 24/06/2013 e la firma del ricevente Sig. Luca Fadda;

**CONSIDERATO** che la sentenza del TAR Campania citata dal ricorrente si riferisce espressamente all'art. 10-bis della L. 241/1990. Viceversa, il termine **massimo** di 10 giorni lavorativi per la **presentazione** della documentazione integrativa è stato assegnato alla ditta ai sensi del par. 14 lettera c del bando, che costituisce **lex specialis** del procedimento amministrativo in oggetto;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale "*Per attribuire il carattere perentorio ad un termine fissato dal legislatore, non è necessario rinvenire un'esplicita previsione al riguardo, potendosi attribuire tale carattere anche in considerazione degli scopi perseguiti dalla legge*" (Sez. VI, n. 1139 del 02/09/1999). Di analogo tenore sono alcune successive pronunce giurisprudenziali: "*Di regola, i termini fissati dalla legge per l'esercizio di un diritto hanno natura ordinatoria, salvo (omissis) che la perentorietà sia desumibile da concrete ragioni di carattere organizzatorio in capo all'Amministrazione* (T.A.R. Basilicata n. 546 del 15/09/2000); "*Il carattere perentorio di un termine può anche essere desunto dalla funzione che esso è destinato ad assolvere*" (Corte Costituzionale, ord. 107/2003);

**CONSIDERATO** che il procedimento amministrativo in esame concretizza una "procedura concorsuale" e, quindi, il carattere perentorio del termine scaturisce fondamentalmente dalla necessità di tutelare gli interessi legittimi e la *par*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1031

DEL 13/03/2014

*condicio* di tutti i soggetti che hanno presentato domanda di accesso al finanziamento;

**CONSIDERATO** che l'esame delle integrazioni documentali richieste alle ditte concorrenti doveva avvenire ad opera dell'apposita commissione, le cui esigenze organizzative sono ben più complesse di quelle di un singolo funzionario istruttore. Anche tale circostanza comporta la necessità di un rigoroso rispetto dei termini fissati;

**RILEVATO** che i documenti integrativi richiesti consistevano in: lettere d'impegno e curricula di professionisti partecipanti alla realizzazione del progetto; preventivi dettagliati di spese; relazione tecnica integrativa illustrativa di come si intendesse realizzare gli obiettivi progettuali entro la scadenza prevista dal bando; relazione tecnico-agronomica e computo metrico. Pertanto, l'affermazione del Ricorrente secondo la quale la produzione dei documenti integrativi comportava "*l'ulteriore onere di rivolgersi a periti per verificare i dati tecnici enunciati dall'amministrazione, tra i quali alcuni di pertinenza di pubbliche amministrazioni*" non trova riscontro nei fatti oggettivi;

**RILEVATO** che nella richiesta di integrazione documentale era specificato che l'inosservanza del termine posto avrebbe comportato l'esclusione dal finanziamento e il conseguente avvio del procedimento di archiviazione. Il Ricorrente, pertanto, era edotto in ordine alle conseguenze del mancato rispetto del termine. Nonostante ciò, l'odierno Ricorrente non ha chiesto alcuna proroga del termine prima della scadenza del medesimo, neppure motivandola con le asserzioni di cui al ricorso;

**CONSIDERATO** che i documenti integrativi richiesti rientrano tra quelli che, ai sensi del par. 13 lettera c del bando, dovevano essere allegati alla domanda cartacea **pena l'esclusione**. Quindi, anche le doglianze del Ricorrente in ordine alla presunta necessità di effettuare "*approfondimenti fattuali o addirittura tecnici*,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1031

DEL 13/03/2014

*con ulteriore onere di rivolgersi a periti per verificare i dati tecnici enunciati dall'amministrazione, tra i quali alcuni di pertinenza di pubbliche amministrazioni", appare ingiustificata in quanto i documenti richiesti avrebbero dovuto essere in possesso del medesimo già al momento della presentazione della domanda di finanziamento;*

**RITENUTE** non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ricorrente, per quanto sopra motivato;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 2195 del 12/03/2014;

**Tutto ciò premesso e considerato**

## DETERMINA

**ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla A.T.I. Alter-Agro;

**ART. 2** di trasmettere la presente determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

**ART. 3** di far pubblicare la presente determinazione nella sezione "Atti" del sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**  
Marcello Giovanni Onorato